

Come segnalare un inquinamento ambientale

Un inquinamento ambientale può essere segnalato attraverso l'invio di un esposto. L'esposto è un documento attraverso il quale un cittadino può segnalare agli enti competenti la sussistenza di un inquinamento ambientale.

A chi inviare l'esposto:

- al Signor Sindaco del Comune di _____
- al **Dipartimento Arpa di Messina**
- alla Procura della Repubblica di _____ (qualora si presuma la violazione di norme sanzionate penalmente)
- al Prefetto della Provincia di _____ (qualora si presuma che l'inquinamento o il disturbo possano provocare pericolo per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico).

L'esposto deve contenere i seguenti dati:

- i dati anagrafici di chi presenta l'esposto (nome, cognome, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico, orari di reperibilità);
- il nome o la ragione sociale dell'insediamento produttivo che si presume sia causa del disturbo o inquinamento in questione;
- la descrizione del fenomeno che crea disturbo o inquinamento indicando le possibili cause (emissioni in atmosfera di sostanze, cattivi odori, scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo, emissioni rumorose, abbandono di rifiuti industriali e/o artigianali);
- il luogo dove ha origine il fenomeno (indicazione del comune, via, località e altre indicazioni utili)
- gli orari in cui si presenta il fenomeno;
- indicazione se all'esposto sono interessati altri cittadini;
- data;
- firma.

Informazioni relative agli esposti per l'inquinamento da rumore

In questi anni si è assistito ad un aumento delle segnalazioni riguardanti l'inquinamento da rumore, è pertanto auspicabile una stretta collaborazione con i Comuni, affinché effettuino una prima valutazione del problema lamentato, in maniera tale da far intervenire l'Arpa in quei casi in cui siano necessarie delle misure tecniche.

Infatti le attività di Arpa Sicilia, come previsto dall'art. 36 del Regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia, sono quelle di supporto tecnico alle funzioni proprie di vari Enti (tra i quali i Comuni) in campo ambientale, attraverso i Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti.

Il Decreto dell'Ass. Reg. Territorio ed Ambiente n. 39/GAB del 28/02/2008 (approvazione dell'Accordo di programma redatto ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Agenziale) disciplina gli aspetti finanziari e

programmatori connessi all'erogazione dei servizi resi dall'Agenzia, nonché costituisce riferimento per i rapporti tra ARPA Sicilia, AUSL e gli altri Enti.

Tale Accordo individua le attività sopra menzionate, come attività istituzionali non obbligatorie (cioè come attività per le quali l'Agenzia, compatibilmente con le risorse disponibili, è onerata di fornire la propria opera, mentre sono le amministrazioni competenti, nel caso specifico il Comune, a non essere obbligati a richiederne l'apporto).

Per quanto sopra si fa presente che questo Dipartimento può effettuare il controllo richiesto nei seguenti casi:

1. su richiesta del Comune (organo di controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti sonore fisse (comma 2, lett. a, art. 14 della Legge n. 447 del 26/10/1995);
2. su richiesta dell'A.G. per i provvedimenti di competenza (attività istituzionale obbligatoria in quanto prescritta da specifiche disposizioni di legge).

Considerata la complessità dell'intervento, il livello di specializzazione del personale richiesto e l'elevato livello di sofisticazione e precisione delle attrezzature necessarie per effettuare delle valutazioni sul rumore, si ribadisce l'importanza di concentrare le richieste su problematiche di inquinamento reale e non su segnalazioni che riguardano i cani del vicino che abbaiano, lo stereo tenuto ad alto volume che non sono di stretta competenza dell'Arpa, ma dovrebbero essere trattate in sede di Giudice di Pace.

Informazioni relative agli esposti per l'inquinamento elettromagnetico

A seguito di segnalazioni di inquinamento elettromagnetico, l'A.R.P.A., quale soggetto istituzionalmente incaricato del controllo, provvede ad:

- ✓ accertare il rispetto dei valori limite di emissione;
- ✓ accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari.

Eventuali violazioni riscontrate, saranno segnalate dall'A.R.P.A. agli Enti istituzionalmente competenti, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Informazioni relative agli esposti per la presenza di amianto

Nell'industria dei materiali edili, l'amianto è stato utilizzato per la realizzazione di circa 2.000 diversi prodotti. Tra questi erano comuni i prodotti in cemento-amianto: lastre di copertura, rivestimenti, pareti divisorie, tubi, contenitori, ecc. che venivano utilizzati indifferentemente nella costruzione di edifici civili o industriali. Gli effetti nocivi per la salute che possono essere con certezza attribuiti all'amianto riguardano l'apparato respiratorio.

Non si hanno, invece, specifiche indicazioni di pericolosità dell'amianto per contatto con la cute o ingestione.

Ai fini dell'inquinamento ambientale, l'amianto in forma "friabile" è il più pericoloso, perché anche deboli azioni meccaniche sono in grado di liberare un gran numero di fibre e causare, quindi, forti inquinamenti

dell'aria.

Numerosissime sono le segnalazioni che riguardano le coperture in fibrocemento, comunemente conosciute come coperture in Eternit, dal nome di una ditta che le produceva.

Si evidenzia che non esiste normativa che obblighi alcuno alla rimozione delle coperture in fibrocemento, importante è tuttavia lo stato di conservazione del materiale che, se non in buono stato, può comportare la presenza di rischi per la salute e l'ambiente. Una copertura è da ritenersi in buone condizioni qualora non presenti segni di rottura o sfaldamento con perdita di materiale polverulento. Non necessariamente una copertura "vecchia" e sottoposta all'azione degli agenti atmosferici nel tempo può comportare dei rischi. La problematica inerente l'inquinamento da amianto, come previsto dall'allegato E di cui al comma 6 dell'art. 35 del Regolamento organizzativo dell'ARPA, approvato con Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 01/06/2005, rientra nelle attività di cui al D.P.R.S. del 27/12/1995 e pertanto di competenza, non di questo Dipartimento, ma dell'AUSL.

In attuazione al D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., ARPA esprime pareri e formula prescrizioni (in Conferenza di servizi) sulle attività inerenti rischi ambientali connessi a demolizioni e/o bonifiche di siti contaminati da amianto.

Informazioni relative agli esposti per inquinamento atmosferico (emissioni di fumi, odori molesti etc.)

La richiesta di verifica della situazione va inviata al Sindaco del Comune territorialmente competente, che attiverà l'ARPA qualora la situazione richieda che siano eseguite delle indagini tecnico - specialistiche.

La relazione tecnica inerente i rilievi analitici alle emissioni eseguiti è trasmessa al Comune.

A seguito di segnalazioni di inquinamento atmosferico, l'A.R.P.A., quale soggetto istituzionalmente incaricato del controllo, provvede ad:

- ✓accertare il rispetto dei valori limite di emissione;
- ✓accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari.

Eventuali violazioni riscontrate, saranno segnalate dall'A.R.P.A. all'Autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti interdittivi previsti dalla normativa vigente.

Il rispetto dei limiti alle emissioni non sempre garantisce l'assenza di molestia; aziende che rispettano la normativa vigente, se inserite nelle vicinanze di aree residenziali, possono comunque causare fastidio. In tal caso si può segnalare al Sindaco la presenza di molestia; il Sindaco, infatti, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) può richiedere alla ditta di assumere ulteriori precauzioni per diminuire la molestia nei confronti dei cittadini.

Se la segnalazione di inquinamento perviene solo ad ARPA, questa trasmette l'esposto al Sindaco del Comune competente, invitandolo – per il tramite della Polizia Municipale o dei preposti Uffici comunali – ad una prima verifica di quanto segnalato e restando in attesa della richiesta di intervento, laddove la problematica sia effettiva.

Informazioni relative agli esposti per siti contaminati

La bonifica ed il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde) compromessi, talora irreversibilmente, è stata posta con forza all'attenzione del Paese attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi mirati.

Il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (parte quarta, titolo V), come modificato dal D. Lgs. 4/2008, ha riordinato le disposizioni in materia mutando profondamente l'iter procedurale degli interventi di bonifica.

L'articolo 240 del citato decreto legislativo definisce i siti contaminati e potenzialmente inquinati e l'art. 242 ne definisce le procedure.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione, nonché al Prefetto.

L'iter previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui si rimanda per una lettura approfondita, si struttura sostanzialmente in quattro macrofasi, che sono:

–Indagine preliminare: in questa fase il responsabile dell'inquinamento esegue un'indagine sui parametri oggetto dell'inquinamento, nella zona interessata dalla contaminazione, per accertare il superamento o meno del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Se il livello di CSC non è stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti entro 48 ore dalla comunicazione di cui sopra. Se il livello di CSC è stato superato si passa alla macrofase successiva.

–Piano di Caratterizzazione: il responsabile dell'inquinamento comunica il superamento delle CSC al Comune ed alla Provincia competenti ed entro 30 giorni presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione, il piano di caratterizzazione. Entro i successivi 30 giorni, la Regione, convocata la conferenza dei servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della Pubblica Amministrazione.

–Procedura di analisi del rischio sito specifica: in questa fase vengono determinate le concentrazioni soglia di rischio (CSR). Qualora gli esiti della procedura dimostrino che la concentrazione di contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la conferenza dei servizi convocata dalla regione dichiara concluso il procedimento e può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio per la stabilizzazione della situazione riscontrata a seguito dell'analisi di rischio. Qualora gli esiti della procedura dimostrino che la concentrazione di contaminanti presenti nel sito è superiore alle CSR, si passa alla macrofase successiva.

– Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza: tale progetto è presentato, nei termini e secondo le modalità previste dal decreto, dal soggetto responsabile alla Regione, che, acquisito il parere del Comune e della Provincia e sentito il soggetto responsabile, lo approva con eventuali prescrizioni ed integrazioni.

L'iter di bonifica si conclude al raggiungimento degli obiettivi prefissati in progetto, tale raggiungimento viene certificato dalla Provincia territorialmente competente.

ARPA offre supporto tecnico ai diversi Enti Istituzionali (attività istituzionale non obbligatoria).